



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di consulenti del lavoro tra l'Università degli Studi di Messina e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Messina, Siracusa e Reggio Calabria.

Premesso che:

- con la Convenzione quadro stipulata il 23 marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (in attuazione dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, e dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), è stata riconosciuta la possibilità agli studenti del Corso di Laurea di Giurisprudenza, in costanza dell'ultimo anno di corso, di svolgere anticipatamente i primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
- l'Università degli Studi di Messina (di seguito, UNIME) e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Messina, Siracusa e Reggio Calabria, in attuazione di quanto previsto dalla succitata Convenzione-quadro e dalla relativa normativa di riferimento, intendono sottoscrivere un accordo, al fine di collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro, mediante l'ammissione al tirocinio professionale durante il corso di studio caratterizzante, nonché di regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università;
- gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea L-14 Scienze dei Servizi giuridici, che abbiano acquisito almeno 90 CFU, potranno pertanto chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio presentando un'istanza al Magnifico Rettore ed al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIME, per poi procedere con il successivo inoltrare ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, firmatari della Convenzione in oggetto;
- gli studenti ammessi al tirocinio, compatibilmente con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari, frequenteranno lo studio professionale

di un consulente del lavoro individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio;

- la programmazione, valutazione e verifica del tirocinio sarà di competenza del Consiglio dell'Ordine di riferimento del professionista ospitante;
- il periodo di tirocinio conseguito avrà la validità di 15 mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi, decorso tale periodo senza aver conseguito il titolo di studio, ne conseguirà l'inefficacia dello stesso;
- ciascuna delle Parti si impegna a nominare un proprio referente organizzativo per l'attivazione ed il coordinamento dei tirocini in oggetto;
- la Convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo della Convenzione tra l'UNIME e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Messina, Siracusa e Reggio Calabria;

Considerato:

- che, l'attività prevista rientra fra le finalità istituzionali delle Parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- esprimere parere favorevole in merito alla stipula della *“Convenzione per l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione di consulenti del lavoro tra l'Università degli Studi di Messina e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Messina, Siracusa e Reggio Calabria”*, che si allega alla presente relazione, quale parte integrante e sostanziale.

Allegati:

- Testo della Convenzione.

II DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno